



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo  
Khartoum*

## **DETERMINA DI ANNULLAMENTO AVVISO DI SELEZIONE**

### **IL TITOLARE**

**Oggetto:** Annullamento d'ufficio in autotutela ex art.21 nonies, comma 1, della L. 241/1990 e revoca ex art. 21 quinquies, comma 1, della L.241/1990 dell'avviso di selezione per Esperto/a in Monitoraggio e Valutazione per il Programma “Eritrea – Supervisione e monitoraggio dell’efficacia dell’aiuto e delle iniziative finanziate dalla cooperazione italiana in Eritrea – AID 11971”

**VISTO** l'Avviso di selezione per Esperto Middle 3 pubblicato sul sito Istituzionale dell’Agenzia e del MAECI in data 01.11.2021;

**TENUTO CONTO** che i mutamenti socio-politici intervenuti nella sub-regione d’intervento richiedono una opportuna revisione della figura professionale richiesta e dei relativi termini di riferimento;

**VISTO** l’art.21 –nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione”;

**CONSIDERATO** che l’Amministrazione ha l’obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento dell’atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

**ATTESO CHE** si ritiene dunque opportuno, per questa Amministrazione, procedere all’annullamento d’ufficio dell’Avviso di selezione per Esperto/a in Monitoraggio e Valutazione per il Programma “Eritrea – Supervisione e monitoraggio dell’efficacia dell’aiuto e delle iniziative finanziate dalla cooperazione italiana in Eritrea – AID 11971” in via di autotutela al fine di non

inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ma, soprattutto, al fine di garantire il buon andamento e l'efficacia della Pubblica Amministrazione, ex art.97 della Costituzione, nonché l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

**RILEVATO** peraltro che non è pervenuta alla data odierna, nessuna domanda di partecipazione per cui il provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento;

**VISTA** la clausola di salvaguardia all'articolo 8 dell'Avviso in parola, che riconosce per l'Amministrazione il diritto di revocare la procedura di selezione per motivate ragioni di opportunità connesse alle esigenze organizzative e finanziarie di AICS;

**RITENUTO** pertanto necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola, e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

**RITENUTO** opportuno, inoltre, comunicare l'annullamento in oggetto con pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Agenzia e del MAECI del presente provvedimento, dando atto che lo stesso ha valore di notifica,

#### DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere, per quanto sopra, all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex. art. 21 – nonies della Legge 241/90 s.m.i., dell'avviso di selezione per Esperto/a in Monitoraggio e Valutazione per il Programma “Eritrea – Supervisione e monitoraggio dell'efficacia dell'aiuto e delle iniziative finanziate dalla cooperazione italiana in Eritrea – AID 11971”,
3. Di rendere noto quanto sopra mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Agenzia e del MAECI, del provvedimento *de quo* dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
4. Di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d'ufficio in via di autotutela;

Khartoum, 21 novembre 2021

N. 246/2021

Il Titolare di Sede  
Michele Morana

